

<b>Versione delibera c.c. 60/2020</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Art. 11: Autorizzazione alla sepoltura</b></p> <p>1. L'Ufficiale dello Stato Civile non può autorizzare la sepoltura di un cadavere se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali e ove non si sia accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.</p> <p>2. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e comunque non oltre le trenta ore.</p>	<p><b>Art. 11: Autorizzazione alla sepoltura</b></p> <p>1. Non si può dar luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.</p> <p>2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la presenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta.</p> <p>3. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e comunque non oltre le trenta ore.</p> <p>4. Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.</p> <p>5. Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato depresso, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte.</p>

<p><b>Art. 48: Ricevimento cadaveri e resti mortali</b></p> <p>1. I cimiteri del Comune ove vengono ricevute le salme per la sepoltura sono i seguenti: Firenzuola capoluogo e nelle frazioni di: Bruscoli, Montalbano, Piancaldoli, Bordignano, Caburaccia, Casanuova, Coniale, Castelvecchio, Castro San Martino, Cornacchiaia, Covigliaio, Le Valli, Moscheta, Peglio, Pietramala, Rifredo, San Pellegrino, San Piero Santerno, Tirli, Visignano e Traversa.</p> <p>2. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:</p> <p>a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;</p> <p>b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;</p> <p>c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura distinta esistente nel cimitero del Comune stesso;</p> <p>d) i cadaveri delle persone non autosufficienti, ricoverate in residenze protette e che hanno perciò perduto la residenza nel Comune di Firenzuola, nel quale dimoravano precedentemente al ricovero;</p> <p>e) i nati morti e i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune di cui all'art. 11 del presente regolamento;</p> <p>f) persone nate nel Comune di Firenzuola anche se al momento della morte non più ivi residenti;</p> <p>g) persone che hanno il coniuge o parenti fino al 2° grado di parentela residenti nel Comune di Firenzuola o sepolti nello stesso cimitero del Comune;</p> <p>h) chi ha avuto la residenza in vita per almeno 20 anni nel Comune di Firenzuola;</p> <p>i) le salme di persone decedute nel Comune e non reclamate dai parenti, le quali verranno sepolte secondo le disponibilità di ricezione dei vari cimiteri comunali.</p>	<p><b>Art. 48: Ricevimento cadaveri e resti mortali</b></p> <p>1. I cimiteri del Comune ove vengono ricevute le salme per la sepoltura sono i seguenti: Firenzuola capoluogo e nelle frazioni di: Bruscoli, Montalbano, Piancaldoli, Bordignano, Caburaccia, Casanuova, Coniale, Castelvecchio, Castro San Martino, Cornacchiaia, Covigliaio, Le Valli, Moscheta, Peglio, Pietramala, Rifredo, San Pellegrino, San Piero Santerno, Tirli, Visignano e Traversa.</p> <p>2. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:</p> <p>a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;</p> <p>b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;</p> <p>c) i cadaveri delle persone non autosufficienti, ricoverate in residenze protette e che hanno perciò perduto la residenza nel Comune di Firenzuola, nel quale dimoravano precedentemente al ricovero;</p> <p>d) i nati morti e i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune di cui all'art. 11 del presente regolamento;</p> <p>e) persone nate nel Comune di Firenzuola anche se al momento della morte non più ivi residenti;</p> <p>f) persone che hanno il coniuge o parenti fino al 2° grado di parentela residenti nel Comune di Firenzuola o sepolti nello stesso cimitero del Comune;</p> <p>g) chi ha avuto la residenza in vita per almeno 20 anni nel Comune di Firenzuola;</p> <p>h) le salme di persone decedute nel Comune e non reclamate dai parenti, le quali verranno sepolte secondo le disponibilità di ricezione dei vari cimiteri comunali.</p>
<p><b>Art. 49: Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni comma</b></p>	<p><b>Art. 49: Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni comma</b></p>

<p><b>2</b></p> <p>2. I documenti di cui all'art. 39 devono essere consegnati al responsabile del servizio dall'operatore cimiteriale.</p>	<p><b>2</b></p> <p>2. L'autorizzazione alla sepoltura deve essere consegnata al responsabile del servizio dall'operatore cimiteriale.</p>
<p><b>Art. 63: Sepolture distinte e/o private: natura e concessione</b></p> <p>1. I privati potranno ottenere in concessione, l'uso di aree o di manufatti costruiti dal Comune o tornati nella sua piena disponibilità.</p> <p>2. Le concessioni in uso dei manufatti da parte del Comune riguardano: loculi, ossari, nicchie cinerarie, tombe distinte in terra (monoposto o pluriposto), sepolture per famiglie e collettività (cappelle).</p>	<p><b>Art. 63: Sepolture distinte e/o private: natura e concessione</b></p> <p>1. I privati potranno ottenere in concessione, l'uso di aree o di manufatti costruiti dal Comune o tornati nella sua piena disponibilità.</p> <p>2. Nel caso in cui il Comune decida di destinare parte del terreno di sua proprietà ad utilizzo dei privati, tali porzioni saranno vendute mediante apposito contratto di compravendita.</p> <p>Tali porzioni verranno preventivamente suddivise in lotti, i quali potranno essere acquistati esclusivamente secondo ordine progressivo, stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale.</p> <p>3. Le concessioni in uso dei manufatti da parte del Comune riguardano: loculi, ossari, nicchie cinerarie, tombe distinte in terra (monoposto o pluriposto), sepolture per famiglie e collettività (cappelle).</p> <p>4. Per le modalità di sistemazione dei resti mortali nelle tombe distinte in terra, si rimanda all'art. 84.</p>
<p><b>Art. 64: Sistema di tumulazione comma 6</b></p> <p>6. E' permessa anche la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.</p>	<p><b>Art. 64: Sistema di tumulazione comma 6</b></p> <p>6. E' permessa anche la chiusura con elemento in pietra naturale o gasbeton con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.</p>
<p><b>Art. 69 Manifestazione della volontà del defunto alla cremazione Comma 3</b></p> <p>3. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, fa fede la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso</p>	<p><b>Art. 69 Manifestazione della volontà del defunto alla cremazione Comma 3</b></p> <p>3. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, fa fede la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso</p>

<p>grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, questi la inoltra immediatamente all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.</p>	<p>grado, della maggioranza assoluta di essi dichiarata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, questi la inoltra immediatamente all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).</p>
<p><b>Art. 70: modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione</b></p>	<p><b>Art. 70: modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione – Inserito il seguente comma:</b></p> <p>2. Il provvedimento di autorizzazione indica gli eventuali affidatari dell'urna cineraria.</p>
<p><b>Art. 71: Urne cinerarie e modalità per la loro conservazione comma 2 lett. a</b></p> <p>2.1' urna sigillata contenente le ceneri può essere:</p> <p>a) tumulata in apposita cella ossario o insieme ad una salma all' interno di un loculo, con le modalità previste per i resti mortali ossei</p>	<p><b>Art. 71: Urne cinerarie e modalità per la loro conservazione comma 2 lett. a</b></p> <p>2.1' urna sigillata contenente le ceneri può essere:</p> <p>a) tumulata in apposita cella ossario o insieme ad una salma all' interno di un loculo, con le modalità previste per i resti mortali ossei di cui all'art.64;</p>
<p><b>Art. 72: Dispersione ceneri - Autorizzazione - Luoghi di dispersione delle ceneri</b></p> <p>1. La dispersione delle ceneri avviene nell'ambito dei principi della Legge nr. 130/2001 e della Legge Regionale nr. 29/2004 e ss.mm.ii.</p> <p>2. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile costituisce reato ai sensi dell'art. 411 del codice penale.</p>	<p><b>Art. 72: Autorizzazione alla dispersione ceneri</b></p> <p>1. La dispersione delle ceneri avviene nell'ambito dei principi della Legge nr. 130/2001 e della Legge Regionale nr. 29/2004 e ss.mm.ii.</p> <p>2. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile costituisce reato ai sensi dell'art. 411 del codice penale.</p> <p>3. L'autorizzazione alla dispersione delle</p>

3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'art. 3, comma 1, lette c. e d della l.130/2001, è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento della espressa volontà del defunto da parte dell'ufficiale di stato civile.

4. La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, e il nullaosta del comune nel quale è effettuata la dispersione.

5. Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l'urna contenente le ceneri da disperdere, ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso.

6. La dispersione delle ceneri nel Comune di Firenzuola è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nei seguenti luoghi:

a) in aree preposta alla dispersione delle ceneri nel cimitero di Firenzuola

b) in aree aperte non antropizzate, a distanza di oltre duecento metri da centri abitati e insediamenti abitativi;

c) nel fiume Santerno dalla confluenza con il torrente Diaterna fino al confine comunale.

d) in aree private con il consenso dei proprietari, e fuori dai centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o in mancanza dal personale autorizzato dal comune

8. La dispersione delle ceneri deve essere effettuata alla presenza di dipendente comunale all'uopo indicato, il quale redigerà apposito verbale indicando con precisione il luogo, l'ora e il giorno in cui è avvenuta tale attività.

L'operazione di dispersione delle ceneri, escluso il caso in cui avvenga nell'area preposta all'interno del Cimitero di Firenzuola, è soggetta al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Nei luoghi ove vengono disperse le ceneri è vietata l'apposizione di lapidi, targhe,

ceneri è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento della volontà del defunto da parte dell'ufficiale di stato civile, espressa dal defunto o dai suoi familiari, nelle modalità indicate dall'art. 3, comma 1<sup>a</sup> lett. b, numeri 1. 2. 3. e 4. della Legge 130/2001.

4. La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, e il nullaosta del comune nel quale è effettuata la dispersione.

5. Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l'urna contenente le ceneri da disperdere, ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso.

<p>monumenti e/o qualsiasi altro elemento che possa identificare il punto come “sepoltura”.</p>	
	<p><b>Art. 72 bis : Incaricati e luoghi dispersione ceneri</b></p> <p>1. La dispersione delle ceneri nel Comune di Firenzuola è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nei seguenti luoghi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. in aree preposta alla dispersione delle ceneri nel cimitero di Firenzuola</li> <li>b. in aree aperte non antropizzate, a distanza di oltre duecento metri da centri abitati e insediamenti abitativi;</li> <li>c. nel fiume Santerno dalla confluenza con il torrente Diaterna fino al confine comunale.</li> <li>d. in aree private con il consenso dei proprietari, e fuori dai centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).</li> </ol> <p>2. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza dei soggetti sopra citati, dal personale autorizzato dal comune</p> <p>3. L'esecutore della dispersione delle ceneri dovrà restituire, al competente ufficio comunale, il verbale attestante il luogo, l'ora e il giorno in cui è avvenuta tale attività.</p> <p>4. L'operazione di dispersione delle ceneri, escluso il caso in cui avvenga nell'area preposta all'interno del Cimitero di Firenzuola, è soggetta al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, solo se tale attività è avvenuta in presenza del personale comunale</p> <p>5. Nei luoghi ove vengono disperse le ceneri è vietata l'apposizione di lapidi, targhe, monumenti e/o qualsiasi altro elemento che possa identificare il punto come “sepoltura”.</p>
<p><b>Art. 73: Affidamento urna cineraria ai familiari</b></p> <p>Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.T. 29/04 art. 2 comma 1 e di cui all'art. 69 del presente</p>	<p><b>Art. 73: Affidamento urna cineraria ai familiari</b></p> <p>1. Soggetto affidatario dell'urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera</p>

<p>regolamento.</p> <p>La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento che accompagnerà le ceneri. In tale documento il soggetto affidatario delle ceneri dichiara altresì:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) le proprie generalità;</li> <li>b) i dati identificativi del defunto;</li> <li>c) l'accettazione dell'affidamento ;</li> <li>d) l'indicazione del luogo dove verrà conservata l'urna e l'impegno a comunicare ogni sua variazione;</li> <li>e) la conoscenza delle norme riguardanti la possibilità di rinunciare all'affidamento in qualsiasi momento e di quanto previsto dal presente regolamento, comprese quelle che disciplinano le modalità da osservare quando l'affidamento venga per qualsiasi ragione a cessare;</li> <li>f) la conoscenza delle norme penali vigenti in materia dispersione non autorizzata di ceneri umane e delle altre norme tese ad evitare la profanazione in qualsiasi forma di "resti umani";</li> </ol> <p>Sulla base di quanto dichiarato, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza l'affidamento. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. 29/2004</p> <p>Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/04 art. 2, 4.)</p> <p>In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del</p>	<p>b), numeri 1), 2), 3) e 4), della l. 130 /2001.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Il soggetto affidatario dell'urna cineraria sottoscrive il documento previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), in cui viene indicato il luogo di destinazione dell'urna cineraria; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.</li> <li>3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. 29/2004</li> <li>4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/04 art. 2, 4.)</li> <li>5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.</li> <li>6. L'Amministrazione Comunale si</li> </ol>
--	---

<p>decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero. La conservazione è soggetta a verifiche periodiche da parte del Comune che redigerà apposito verbale della verifica stessa annotandone i risultati in apposito registro che verrà conservato nel cimitero stesso.</p>	<p>riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa l'effettiva collocazione nel luogo indicato e sulle modalità di conservazione dell'urna cineraria. In caso si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione, e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, eventualmente previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale.</p> <p>7. Dovrà essere predisposto presso l'Ufficio di Stato Civile apposito registro cimiteriale nel quale dovranno essere annotati i dati anagrafici del defunto cremato, quelli dell'affidatario, il luogo dell'affidamento, le eventuali variazioni intervenute e gli esiti degli eventuali controlli effettuati</p>
<p><b>Art.84 c. 4 Sistemazione dei resti mortali</b> in tombe distinte in terra (monoposto o pluriposto), ottenute in concessione, fino al numero massimo di due cassette, precisando che prima della posa della cassetta di zinco o dell'urna cineraria all'interno della tomba, dovrà essere realizzata a carico del richiedente, idonea struttura atta al contenimento dei resti con le caratteristiche previste all'articolo 76 del D.P.R. n°285 del 10/09/90, (previo pagamento di un corrispettivo di €200 da pagarsi su cc o iban intestato al comune di Firenzuola, causale : oneri di cui all'art. 84 regolamento comunale polizia mortuaria)''</p>	<p><b>Art.84 c. 4 Sistemazione dei resti mortali</b> - in tombe distinte in terra (monoposto o pluriposto), ottenute in concessione, fino al numero massimo di due cassette, precisando che prima della posa della cassetta di zinco o dell'urna cineraria all'interno della tomba, dovrà essere realizzata a carico del richiedente, idonea struttura atta al contenimento dei resti con le caratteristiche previste all'articolo 76 del D.P.R. n.285 del 10/09/90, (previo pagamento di un corrispettivo stabilito con Delibera di Giunta Comunale)</p>
<p><b>Art. 87 c. 2: Uso delle concessioni</b> 2.Negli ossari è possibile tumulare i resti mortali o ceneri al massimo di due defunti, fermo restando il rispetto di quanto previsto all' art. 84.</p>	<p><b>Art. 87 c. 2: Uso delle concessioni</b> 2.Negli ossari è possibile tumulare i resti mortali o ceneri, nel rispetto di quanto previsto all' art. 84.</p>

**Art. 89: Rilascio delle concessioni e prenotazioni in vita comma 1**

I loculi possono concedersi solo in presenza di salma da tumulare, In ogni caso nel contratto di concessione deve essere indicato il nominativo e i dati identificativi della persona che vi dovrà essere tumulata.

**Art. 89: Rilascio delle concessioni e prenotazioni in vita comma 1**

I loculi possono concedersi solo in presenza di salma da tumulare, in possesso dei requisiti di cui all'art. 48 c.2. In ogni caso nel contratto di concessione deve essere indicato il nominativo e i dati identificativi della persona che vi dovrà essere tumulata.